

**Regolamento
sull'Ufficio cantonale di conciliazione**
(del 31 maggio 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

Art. 1 Il segretario dell'Ufficio cantonale di conciliazione (in seguito: UCC) svolge i seguenti compiti:

- a) prepara gli incarti da sottoporre ai membri dell'UCC;
- b) redige il verbale delle udienze;
- c) cura le pubblicazioni sul Foglio ufficiale cantonale;
- d) versa le dovute indennità ai membri, ai supplenti, agli assessori, ai testimoni e ai periti;
- e) redige, se del caso, contratti normali di lavoro;
- f) redige le statistiche richieste da servizi amministrativi federali e cantonali.

**Requisiti e diritti personali dei membri permanenti,
dei supplenti ed assessori**

Art. 2 ¹I membri permanenti e i supplenti devono essere cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino.

²Gli assessori sono scelti liberamente dalle parti interessate e hanno voto deliberativo al pari dei membri permanenti. Quando una delle parti rifiuti di nominare il proprio assessore, la scelta è fatta dal presidente dell'UCC.

La carica di supplente

Art. 3 ¹Il supplente rimpiazza di regola il membro diretto della parte alla quale appartiene, nei casi di impedimento di quest'ultimo.

²La sua designazione è fatta dal presidente dell'UCC, il quale può anche designare un supplente straordinario in caso di impedimento del supplente diretto.

Decadenza dalla carica

Art. 4 ¹Un membro permanente o supplente è dichiarato decaduto dalla carica:

- a) quando passa dalla categoria dei lavoratori a quella dei datori di lavoro o viceversa;
- b) quando cessa di avere il proprio domicilio nel Cantone o perde la cittadinanza svizzera;
- c) quando se ne renda incapace o indegno per motivi gravi.

²La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Stato, che nella propria decisione può negare l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

Nomina in caso di vacanza

Art. 5 Verificandosi una vacanza nel corso del quadriennio, il Consiglio di Stato procede immediatamente alla nomina di rimpiazzo fino alla scadenza del periodo.

Verbale delle udienze

Art. 6 Il verbale delle udienze dell'UCC contiene le indicazioni seguenti:

- a) la composizione dell'UCC;
- b) la comparsa delle parti;
- c) l'elenco dei mezzi di prova esperiti;
- d) le conclusioni delle parti;
- e) le proposte di conciliazione formulate dall'UCC;
- f) eventualmente il giudizio arbitrale e, se del caso, le garanzie per assicurare l'osservanza del giudizio e la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro.

Entrata in vigore

842.110

Art. 7 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicato nel BU **2011**, 338.

¹ Entrata in vigore: 3 giugno 2011 - BU 2011, 338.